



ARCIDIOCESI DI
TRANI BARLETTA BISCEGLIE



Informazioni utili SERVIZIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI

1. Un servizio ecclesiale per le fragilità matrimoniali

Dall'8 dicembre 2015, con l'entrata in vigore della riforma del processo canonico per le cause di nullità matrimoniale, tutta la Chiesa è stata chiamata a riflettere sulla peculiarità del ministero giudiziale in essa esercitato ed in modo particolare sull'importanza di una pastorale giudiziale capace di farsi vicina alle famiglie in situazioni imperfette partendo dalla valorizzazione degli elementi positivi per poi aiutarle ad integrarsi nella comunità cristiana, che a sua volta è esortata a perfezionarsi nell'arte dell'accompagnamento e del discernimento pastorale.

A tal proposito è stato evidenziato come al discernimento pastorale delle situazioni imperfette «appartiene anche il discernimento giudiziale, che il Sinodo prima e il Papa conseguentemente, non hanno proposto in alternativa, ma in complementarietà prioritaria a quel discernimento penitenziale e pastorale che il n. 86 della *Relatio finalis* affida ai parroci secondo le direttive dei Vescovi» (M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità matrimoniale*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 14).

Aspetto che viene ribadito sia nel capitolo VIII di *Amoris Laetitia* (AL), dove si afferma la necessità di centri di ascolto specializzati per «un particolare discernimento [...] per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati» (AL 242) e sia negli articoli 1-5 delle Regole Procedurali del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, in cui viene sollecitato un maggior inserimento della prassi giudiziale nella dimensione pastorale per esprimere maggiore vicinanza tra il Vescovo ed i molti fedeli che vivono l'esperienza della separazione o momenti di crisi coniugale. Inoltre, viene ribadita la necessità di mettere a disposizione «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale» (AL 244) mediante soggetti preparati, scelti e nominati dall'Ordinario del luogo.

2. Un servizio giuridico-pastorale diocesano

Alla luce di tale necessità, in data 11 marzo 2016 con decreto arcivescovile in pari data, preceduto da una nota pastorale di presentazione, l'Arcivescovo Giovan Battista Pichierri disponeva l'istituzione del Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati (SDAFS), come struttura stabile diocesana nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, che collabora con la Pastorale familiare diocesana, col fine di svolgere un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli che si trovano a vivere una crisi matrimoniale o il cui matrimonio è fallito.

Il SDAFS è composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, coordinato da un Responsabile ed operante in tutte le città dell'Arcidiocesi.

Il servizio diocesano, dunque, si pone come un servizio-ponte tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici. In tal senso costituisce un luogo di ascolto specializzato al fine di compiere un orientamento di carattere pastorale, morale e canonico ed essere un concreto ponte tra la pastorale diocesana e quella giudiziaria.



ARCIDIOCESI DI TRANI BARLETTA BISCEGLIE



2.1 Finalità del servizio ecclesiale

La **finalità** di questo servizio giuridico-pastorale, espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli, è quello di:

1. **compiere un orientamento di carattere pastorale**, per quanti vivono una esperienza di crisi coniugale, ma altresì canonico per quei fedeli cattolici o non cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio;
2. **aiutare** i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l'insegnamento della Chiesa (cfr. Cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo Cristiano. Inoltre quando sarà opportuno i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario;
3. **accompagnare** i fedeli nell'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede, in stretta collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano;
4. **assistere** le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell'insegnamento cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, ed ove ciò non fosse possibile, raccoglie gli elementi utili (acquisizione di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi durante l'ascolto) per l'eventuale introduzione del processo di nullità matrimoniale presso il Tribunale competente (cfr. Can. 1673).

Nell'eventualità non ci fossero le condizioni per avviare un iter giudiziario il servizio aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo uno stile di misericordia e reciproco perdono come richiesto dalla norma evangelica.

2.2 Modalità operativa del servizio ecclesiale

A. Le persone competenti, scelte dall'Arcivescovo, per il suddetto Servizio diocesano sono disponibili a prestare consulenza secondo le seguenti condizioni:

1. la consulenza avverrà previo appuntamento telefonico (0883.494230 ogni martedì e giovedì) o indirizzo email (tribunaleecclesiastico@arcidiocesitrani.it - precisando i propri dati personali) indirizzata al Responsabile, don Emanuele Tupputi;
2. Il Responsabile si occuperà di contattare il Consulente e fissare un appuntamento nel luogo più vicino al Richiedente, che sarà avvisato tramite una telefonata o mediante una mail;
3. il Consulente, contattato dal Responsabile del Servizio diocesano, effettuerà la consulenza e darà il proprio parere al medesimo, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;
4. se il Consulente ravvisasse la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il *Tribunale Ecclesiastico competente* fornirà al Richiedente: 1. le indicazioni circa l'iter processuale da compiere, 2. la lista dell'Albo degli Avvocati del *Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese* residenti in Regione.

B. Si precisa, inoltre, che il Consulente diocesano presta il servizio in modo gratuito e compie un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni fedele cattolico o non cattolico (sia battezzato sia non battezzato, coniugato con un fedele cattolico) che vive una situazione difficile e irregolare.

C. Per ulteriori approfondimenti ed informazioni visitare il sito diocesano:

<https://www.arcidiocesitrani.it/accoglienza/>

